

QUESITI

PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, AL FABBRICATO DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DI MATERA, SITO IN MATERA IN VIALE ITALIA, 20 (n. 24 alloggi)”.
CIG: 7645728E54

QUESITO n.1

Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Impresa chiede se al fine di soddisfare il requisito di Capacità di Gestione Ambientale (ISO 14001 oppure registrazione EMAS) è possibile avvalersi di altro soggetto idoneamente qualificato, in virtù delle diverse sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato:

Ø TAR LAZIO ROMA SEZ. II, SENTENZA DEL 14 LUGLIO 2017, N. 8520

L’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato pacifico nel nuovo codice dei contratti, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva «[la] revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [...]».

Ø CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA DEL 27 LUGLIO 2017, N. 3710

Quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria.

RISPOSTA AL QUESITO n.1

Il bando e disciplinare, che costituiscono *lex specialis*, richiamano la prescrizione di cui alla deliberazione Anac del 27 luglio 2017 che espressamente cassa il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel caso di certificazione UNI EN ISO 14001 in questione. Si ritiene pertanto che la volontà del RUP dei lavori sia quella di selezionare quelle imprese che in possesso in proprio del predetto requisito possano garantire in misura massima la qualità dei lavori.

QUESITO N. 2

Dovendo partecipare alle tre gare di cui ai GIC in oggetto con avvalimento, si comunica che non è possibile generare i Passoe con avvalimento poiché i dati inseriti da codesta S.A. nel sito dell’Anac non è stata prevista tale possibilità, per cui non è possibile inserire il codice fiscale dell’ausiliaria per generare il passoe cumulativo; pertanto si chiede di rettificare i dati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

In riscontro alla presente si evidenzia che in caso di avvalimento, l’operatore economico deve creare un passoe come meglio esplicitato dalla faq n. 24 dell’ Anac del 30/08/2017.

QUESITO n 3

Con la presente siamo a chiedere se la documentazione di cui al punto 10 del disciplinare e cioè:
"AUTOCERTIFICAZIONE O EVENTUALE CERTIFICATO relativo alla registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS – in corso di validità), oppure una autocertificazione o eventuale certificazione secondo la norma ISO 14001, in corso di validità, o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta." sono obbligatorie ai fini della partecipazione della gara.

RISPOSTA AL QUESITO n.3

Sì, sono obbligatorie

QUESITO n.4

Considerato il punto 6.4 del disciplinare di gara con il quale viene richiesto certificazione ISO 14001 escludendone il ricorso all'avvalimento;

Considerato che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3710/2017 del 27.07.2017 ha riconosciuto la possibilità di applicare l'istituto dell'avvalimento per le certificazioni di qualità.

La sentenza cita: *Come la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato, invero, quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria".*

Visto quanto su esposto la scrivente impresa chiede se può partecipare alla gara essendo in possesso di attestazione SOA OG1 ed OS6 ed usufruendo dell'istituto dell'avvalimento per la categoria OS7 e per la certificazione ISO 14001.

RISPOSTA AL QUESITO n.4

In ordine alla possibilità di usufruire dell'istituto dell'avvalimento, questa SA mentre ritiene possibile che codesta impresa ne usufruisca per la categoria OS7, non condivide la possibilità di usufruire del medesimo istituto per quanto attiene il possesso della certificazione ISO 14001.

La massima richiamata in atti da codesta impresa è relativa alla sentenza del Consiglio di Stato n.3710/2017 che fa riferimento alla possibilità di usufruire dell'istituto dell'avvalimento in riferimento alla certificazione di qualità ISO 9001, mentre la certificazione richiesta dal bando di gara e disciplinare è quella specifica ISO 14001, relativa all'ambiente.

Del resto lo stesso bando e disciplinare, che costituiscono lex specialis, richiamano la prescrizione di cui alla deliberazione Anac del 27 luglio 2017 che espressamente cassa il ricorso all'istituto dell'avvalimento nel caso di certificazione UNI EN ISO 14001 in questione.

Matera, 13.11.2018

IL RUP e DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

(Ing. Pasquale LIONETTI)

